

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

Padova, 23 novembre 2020

Circolare n° 18/2020

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: Fondo Nuove Competenze (FNC).

Gentili **Clienti**, Vi inviamo un riepilogo delle modalità di accesso del **Fondo Nuove Competenze (FNC)** istituito presso l'ANPAL, la cui **finalità** è quella **di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro**, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 disposto dall'art. 88 del Decreto Rilancio (decreto legge n° 34/2020) e regolato da Decreto Interministeriale 9 ottobre 2020.

DESTINATARI

I destinatari dei contributi finanziari erogati dal FNC sono i **datori di lavoro privati** che stipulino **accordi collettivi** (*è necessaria quindi la presenza del sindacato*) **di rimodulazione dell'orario di lavoro** per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa stabilendo **che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore**.

Sono interessati dagli interventi i **lavoratori dipendenti** occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è **ridotto l'orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi formativi per lo sviluppo** delle competenze, previsti dall'accordo collettivo.

ACCORDI COLLETTIVI E PROGETTO

Gli **accordi collettivi di rimodulazione dell'orario** di lavoro devono:

- Essere **sottoscritti entro il 31 dicembre 2020**;
- Prevedere **progetti formativi**;
- Stabilire il numero dei **lavoratori coinvolti** nell'intervento;
- Stabilire il numero di **ore** dell'orario di lavoro **da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze** nonché, qualora la formazione sia erogata dall'impresa, dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Il **limite massimo delle ore** da destinare allo **sviluppo delle competenze** per lavoratore è individuato in **250 ore** e le attività di sviluppo delle competenze si devono **concludere entro 90 giorni** dalla data di approvazione della domanda da parte dell'ANPAL.

Ad ogni istanza di contributo deve essere allegato un **progetto per lo sviluppo delle competenze** che stabilisca:

- **Gli obiettivi di apprendimento** in termini di competenze,
- **I destinatari**,
- **il soggetto erogatore**, ossia tutti gli Enti accreditati a livello Nazionale e Regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali; oppure la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, qualora sia previsto dall'accordo collettivo.

- **Gli oneri,**
- **La modalità di svolgimento** del percorso di apprendimento e **la relativa durata**, che può anche protrarsi oltre il 31 dicembre 2020 a condizione che il percorso abbia avuto inizio entro tale data (*sembra che tale termine come anche quello della sottoscrizione dell'accordo collettivo saranno ampliati a tutto il 2021*).

ACCESSO AL FONDO: TERMINI E MODALITA'

I datori di lavoro, previa stipula dell'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro, possono **presentare istanza** di contributo per singola Azienda o cumulativa **all'ANPAL** a partire **dal 4 novembre 2020**, inviando i modelli allegati all'avviso a mezzo **PEC** all'indirizzo **fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov** (prossimamente sarà predisposto dall'ANPAL un apposito applicativo).

Alla domanda è necessario allegare:

- **L'accordo collettivo,**
- **Il progetto per lo sviluppo delle competenze**
- **L'elenco dei lavoratori coinvolti**, indicando per ognuno di essi il livello contrattuale e il numero di ore di riduzione dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze

Qualora, invece, le imprese accedano al FNC per il **tramite** di avvisi su conto sistema di un **Fondo Paritetico Interprofessionale** o tramite il **Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori**, l'istanza può essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti.

L'ANPAL provvederà a valutare l'istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dal decreto in esame, secondo il **criterio cronologico di presentazione**.

I datori di lavoro che hanno già presentato istanza possono presentare una **nuova domanda**, con le medesime modalità, solo se l'istanza riguarda **lavoratori diversi** da quelli indicati nella prima domanda.

QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il **FNC rimborsa il costo**, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori nei limiti dell'importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL.

La determinazione dell'**importo massimo riconoscibile** al datore di lavoro viene distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.

L'erogazione del contributo avviene con **cadenza trimestrale** per il **tramite** dell'**INPS**, in **due tranche: anticipazione del 70% del contributo concesso e saldo**.

Restiamo a Vostra disposizione per i chiarimenti che Vi dovessero necessitare

Cordiali Saluti

Il C.d.L. Alessio Bertagnin